

Contratto: AUTOFERROTRANVIERI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

*per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti
dalle aziende private esercenti autolinee in concessione*

VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO 20 GIUGNO 1986

ACCORDO 27 GIUGNO 1986

VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO 3 LUGLIO 1986

Parti stipulanti

FEDERTRASPORTI
FENIT
ANAC
e
FILT-CGIL
FIT- CISL
ULITRASPORTI

Testo dei verbali di ipotesi di accordo

I

Verbale di ipotesi di accordo 20 giugno 1986

Quadro normativo

Le nuove qualifiche ed i relativi profili avranno valore contrattuale in ossequio alla tendenza ad organizzare le aziende di trasporto secondo modelli di diritto comune ai fini di privilegiarne i contenuti economico-produttivi. Di conseguenza la materia tabellare sarà delegificata e rimessa alla sfera dell'autonomia collettiva, attraverso apposito provvedimento legislativo che faccia da supporto alla contrattualizzazione della nuova classificazione.

Da tale presupposto derivano:

a) la opportunità di fissare la decorrenza della nuova classificazione 90 giorni dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo di delegificazione. Conseguentemente per il 1986 la relativa disponibilità sarà erogata in aumenti economici rapportati alla scala parametrica esistente.

Analogamente per il 1987 e fino all'entrata in vigore delle nuove tabelle e relativi parametri gli aumenti economici saranno erogati con il criterio attuato per il 1986 ferme restando eventuali differenze da conguagliare;

b) la necessità di disporre per legge la revisione degli attuali organici nonchè l'abrogazione di tutti i regolamenti di azienda che disciplinano qualifiche, promozioni e/o avanzamenti, al fine di consentire l'applicazione della fonte contrattuale in luogo di quella regolamentare, che, altrimenti, sarebbe prevalente;

c) la possibile revisione del regolamento annesso al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 nonchè di altre norme che potrebbero risultare incongrue rispetto al criterio funzionale posto a base della riorganizzazione delle aziende di trasporto;

d) la previsione di una sede permanente di garanzia della operatività delle nuove tabelle e della relativa normativa, attraverso una Commissione paritetica nazionale da istituire presso il Ministro dei trasporti alla quale è demandata la soluzione di eventuali contrasti applicativi sorti in sede locale.

Detta Commissione è composta dalle stipulanti OO.SS. CGIL/CISL e UIL nonchè dalle OO.DD. Federtrasporti, ANAC, FENIT ed INTERSIND.

Settore movimento

5° Livello

Agente di movimento: lavoratore che svolge le mansioni di conducente di linea nonché quando ve ne sia la possibilità, a rotazione le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 27 marzo 1986.

Nota

Ha diritto all'inquadramento nella qualifica di agente di movimento il conducente di linea che abbia maturato 16 anni di guida effettiva.

La rotazione delle mansioni è possibile a condizione che vi sia l'esigenza di svolgere le mansioni relative alle qualifiche sopracitate.

Sono esclusi aumenti di posti in organico aventi il fine di rendere possibile la rotazione.

Resta inteso che mansioni delle qualifiche ad esaurimento possono venir meno anche in conseguenza della realizzazione di piani di razionalizzazione, di ammodernamento e di ristrutturazione predisposti dall'azienda per cui si dà atto che la regola della rotazione non potrà essere considerata impedimento per la realizzazione dei piani stessi.

Di contro processi del tipo richiamato possono fare emergere l'esigenza di mansioni attualmente non individuate afferenti al movimento, al traffico e al servizio all'utenza, attribuibili all'agente di movimento.

“Resta inteso che il conducente di linea e l'agente di movimento continueranno ad adempiere ad eventuali altre attività previste da accordi, disposizioni, consuetudini ecc. in atto”.

In sede di prima applicazione l'inquadramento avviene sulla base dell'anzianità di guida per scaglioni annui in percentuale da definire dei conducenti di linea che abbiano maturato 16 anni di guida effettiva e comunque da esaurire entro un quinquennio e successivamente tutti i conducenti di linea che avranno maturato i 16 anni di guida effettiva.

Controllore: (figura ad esaurimento): lavoratore già inquadrato nel 6° livello “ex lege” n. 30/1978 che continua a svolgere le mansioni di fatto precedentemente svolte nelle singole aziende.

4° Livello

Addetto al movimento e traffico: opera nel settore del movimento e traffico coordinando altri agenti con margini di iniziativa ed autonomia, assicurando la regolarità di una pluralità di linee ed esercitando il controllo sul personale viaggiante ed eventualmente anche sull'utenza.

Settore officina

6° Livello

Operaio qualificato: gli operai qualificati inquadrati attualmente all'8° livello verranno inquadrati nel nuovo 7° livello ed a scaglioni del 33 per cento annuo in relazione all'anzianità nella pregressa qualifica passeranno a nuovo 6° livello di operaio qualificato a partire dall'entrata in vigore delle nuove tabelle.

5° Livello

Capo squadra operai: di nuova istituzione con profilo da definire.

Operaio specializzato (ad esaurimento): conserva le mansioni di provenienza. Qualifica ad esaurimento alla quale accedono in soprannumero rispetto alle piante organiche gli operai specializzati con anzianità di 7 anni del 7° livello - ex legge n. 30. L'inquadramento avviene sulla base dell'anzianità nel livello di provenienza per scaglioni annui pari al 20 per cento del numero globale degli aventi diritto e di quelli che man mano raggiungono l'anzianità prevista.

4° Livello

Capo operaio: l'attuale capo operaio inquadrato al 6° livello, con l'entrata in vigore della nuova tabella, sarà inquadrato nel nuovo 5° livello e, dopo 6 anni di permanenza nel nuovo 5° livello, sarà inquadrato al 4° livello.

3° Livello

Capo tecnico: lavoratore responsabile di articolata unità tecnico-operativa con coordinamento dei capi operai che sovrintende una parte del ciclo produttivo applicando conoscenze tecniche per la soluzione dei problemi di elevata variabilità ed agendo con discrezionalità ed autonomia. Gli può essere affidata la responsabilità di un impianto non complesso e di limitate dimensioni.

Norma transitoria

Gli attuali capo tecnico, capo deposito, capo deposito officina inquadrati al 5° livello con l'entrata in vigore delle nuove tabelle saranno collocati al nuovo 4° livello e dopo sei anni di permanenza nel nuovo 4° livello saranno inquadrati al 3° livello.

2° Livello

Capo impianto: coordinatore di più unità organizzative specializzate con facoltà di decisione e di autonoma iniziativa (profilo da perfezionare).

Settore uffici

6° Livello

Addetto pratiche amministrative: (profilo da definire).

7° Livello

Stenodattilografo/compilatore/impiegato generico: lavoratore che, su istruzioni ed in applicazione di semplici cognizioni svolge attività di ufficio di tipo specifico secondo metodi prestabiliti; dopo quattro anni viene sottoposto a prova di idoneità per essere inquadrato nel 6° livello di addetto a pratiche amministrative.

Per il 3° livello si conferma la dizione di "capo-ufficio" con il profilo delineato dalle Organizzazioni sindacali per il "coordinatore di ufficio" (v. documento ministeriale 5 marzo 1986).

Norma transitoria

I segretari attualmente inquadrati al 7° livello in base a concorso o prova selettiva e/o attitudinale sono collocati direttamente al 5° livello. Gli altri vengono inquadrati al 6° livello e successivamente inquadrati al 5° dopo quattro anni di permanenza al 6°.

Settore CED

2° Livello

Capo settore - analista programmatore: coordina più programmatori ed è chiamato a realizzare anche specifiche di dettaglio del sistema.

3° Livello

Programmatore: lavoratore che traduce nel linguaggio di programmazione su schemi preordinati, operando per le proprie necessità sulle apparecchiature del Centro Elaborazione Dati e partecipando alle fasi di collaudo gestione e manutenzione dei programmi maturati, applicando conoscenze specialistiche acquisite mediante programmi di addestramento e qualificazione ed esperienza.

4° Livello

Programmatore junior: qualifica di ingresso di lavoratore privo di adeguata esperienza professionale quale programmatore. Dopo 2 anni viene inquadrato al 3° livello.

Settore ferroviario (stazioni)

2° Livello

Capo settore o impianto: coordinatore di più unità organizzative specializzate con facoltà di decisione e di autonome iniziative. Sovrintende ad impianti ferroviari complessi.

3° Livello

Coordinatore di stazione: lavoratore che in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento (comprese D.U. e/o D.C.O.) e per le gestioni, sovrintende al coordinamento ed al controllo di stazione, operando eventualmente in sede di controllo centralizzato, applicando

adeguate tecniche specialistiche conseguite tramite notevoli esperienze maturate nel settore e gestendo con autonomia e facoltà di iniziativa la circolazione dei treni e le attività operative e gestionali.

Settore ferroviario (trazione e scorta)

2° Livello

Capo settore o deposito ripartizione: coordinatore di più unità organizzative specializzate con facoltà di decisione e di autonome iniziative. Sovrintende ad impianti e depositi ferroviari complessi.

3° Livello

Ispettore movimento personale viaggiante e/o trazione: lavoratore che organizza e coordina le strutture operative ed i lavoratori addetti ai settori del movimento, personale viaggiante e trazione in applicazione di conoscenze specialistiche ed in base ad una notevole esperienza maturata nei settori sopra citati. Gli può essere affidata la responsabilità di un impianto o deposito ferroviario non complesso e di limitate dimensioni.

4° Livello

Addetto gestione personale viaggiante e/o trazione: lavoratore che assicura i compiti concernenti l'utilizzazione del personale di condotta e guida attraverso la formazione dei turni ed il controllo delle attività dei lavoratori preposti alla verifica dei titoli di viaggio.

6° Livello

Capo treno: lavoratore cui è affidata la responsabilità del convoglio, che in possesso delle prescritte abilitazioni gestisce le attività connesse al movimento ed al regolare andamento del traffico dei passeggeri, applicando norme, regolamenti e procedure prestabilite.

7° Livello

Conducente: lavoratore che essendo a conoscenza di procedure svolge attività di verifica, annullamento ed emissione dei titoli di viaggio in vettura. Svolge all'occorrenza anche mansioni di frenatore.

L'accesso alla qualifica di macchinista (5° livello) avverrà secondo prassi aziendale in atto senza necessità di prevedere un apposito livello di ingresso di "allievo macchinista".

Nel settore armamento, ferma rimanendo la collocazione al 9° livello del cantoniere, la proposta della piattaforma sindacale diretta ad una equiparazione con le qualifiche operaie di addetto armamento/addetto manutenzione (linea), capo squadra cantonieri/operaio generico ecc. appare razionale e quindi accettabile.

Nota sulla disciplina transitoria

I quantitativi numerici concordati nelle piante organiche aziendali per livelli e qualifiche riferite al 1° - 2° - 3° - 4° resteranno invariati, nel senso che i passaggi di livello di cui appresso non esauriscono disponibilità di organico nella qualifica superiore.

Si propone:

- 4° ex livello legge n. 30: dopo 6 anni nel livello e nella qualifica, tutti gli agenti passano al nuovo terzo livello collocati in soprannumero ad esaurimento fermo restando le mansioni precedentemente svolte.

- 3° ex livello legge n. 30: dopo 4 anni nel livello e nella qualifica passano al nuovo secondo livello collocati in soprannumero ad esaurimento ferme restando le mansioni precedentemente svolte.

- 2° ex livello legge n. 30: come sopra ma dopo 2 anni.

Si precisa: che quando si verificheranno carenze negli organici approvati, nei livelli di cui trattasi, le aziende procederanno alla copertura dei posti secondo i nuovi criteri e le procedure stabilite ammettendo la partecipazione degli agenti inquadrati nel livello inferiore in posizione di organico nonché degli agenti inquadrati nello stesso livello (nel quale si verifica la vacanza di posti in organico) in posizione soprannumero.

A partire dal 26 giugno le parti si incontreranno in sede sindacale per definire consensualmente:

- 1) le declaratorie di livello e profili professionali delle varie qualifiche, anche con riferimento alle dimensioni aziendali;
- 2) i principi generali in base ai quali attuare le progressioni di carriera;
- 3) la nuova scala parametrica;
- 4) la tabella delle qualifiche, le relative declaratorie ed i relativi profili professionali per gli addetti alla navigazione interna (lagunare e lacuale) alle funivie portuali, alle funicolari terrestri ed aeree;
- 5) la stesura del testo unico;
- 6) la regolamentazione delle indennità di diaria e trasferta;
- 7) criteri per la individuazione dei quadri.

Le tabelle di inquadramento di cui al presente contratto resteranno invariate per almeno un quinquennio dall'entrata in vigore della legge di delegificazione.

//

Accordo 27 giugno 1986

Parte A

Disciplina dell'esodo del personale inidoneo

a. Disciplina dell'esodo del personale inidoneo

1. Ai fini dell'esodo sono considerati inidonei i lavoratori dichiarati tali rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza nei confronti dei quali ricorrono le condizioni del successivo punto 3.

2. Allo scopo di evitare con l'esodo squilibri nel "fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto" e in particolare eccessivi aumenti di aliquota contributiva a carico delle aziende e dei lavoratori che rimangono in servizio, si dovrà procedere attraverso apporti compensativi dello stato ed attraverso un accorto dosaggio delle politiche di rimpiazzo dei lavoratori inidonei collocati a riposo nonchè articolando l'esodo su un periodo di cinque anni.

3. Per la durata del programma di esodo, i lavoratori considerati inidonei alla stregua del precedente punto 1 e dichiarati tali entro il 20 giugno 1986 che, indipendentemente dall'età abbiano raggiunto o raggiungeranno, entro il termine del programma di esodo, almeno quindici anni di contribuzione al fondo, sono collocati obbligatoriamente in quiescenza con diritto a pensione, commisurata al periodo di contribuzione maturata maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di 36 anni di contribuzione e, comunque, non oltre il 60° anno di età. Il versamento di contributi relativo al periodo mancante non potrà, in ogni caso, essere superiore a 10 anni di contribuzione. Le aziende e i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo verseranno mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di tempo riconosciuto al lavoratore collocato in quiescenza ai sensi di quanto specificato nel precedente comma.

I versamenti di pertinenza dei dipendenti saranno detratti dai ratei di pensione.

Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti sarà effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza e alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.

Sarà a carico dello Stato la copertura economica del valore tecnico delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compirà il 60° anno di età o i 36 anni di contribuzione; fermo restando che tale valore non potrà superare il periodo massimo di 10 anni.

4. Al termine del programma quinquennale i lavoratori inidonei che, in mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 3, primo capoverso, non siano stati collocati in quiescenza, ferme restando le norme di legge in vigore, compatibilmente con i posti in organico, potranno essere collocati nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni esercitate attribuendo il relativo trattamento-economico maggiorato di assegno ad personam pari alla differenza fra la retribuzione normale della qualifica di provenienza e quella della nuova qualifica assegnata.

Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell'indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L'assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell'intero ammontare dell'assegno ad personam; l'importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali e al 100% di quelli conseguenti ad avanzamento o promozioni.

5. Le discipline e gli accordi aziendali sugli inidonei continuano ad applicarsi sino al termine del programma di esodo solo ai lavoratori dichiarati inidonei entro il 20 giugno 1986. Ai lavoratori interessati all'esodo di cui al presente accordo non possono cumularsi i benefici riconosciuti azialmente per agevolare provvedimenti di esodo.

6. Ai lavoratori divenuti inidonei dopo il 20 giugno 1986 sarà riconosciuto il trattamento in atto previsto dalle normative aziendali, con adeguamento alla nuova disciplina, al momento dell'entrata in vigore della legge abrogativa di tutti i regolamenti aziendali e accordi che regolano la materia degli inidonei.

7. Le norme sull'esodo degli inidonei saranno inserite nello stesso provvedimento legislativo relativo all'abrogazione della legge 1° febbraio 1978, n. 30, e degli altri provvedimenti previsti nell'ipotesi di accordo sottoscritto il 20 giugno 1986 presso il Ministero dei trasporti, ivi compresi quelli previsti al precedente punto 6.

Nel provvedimento di delegificazione della legge 1° febbraio 1978, n. 30, dovrà essere inserito specifico articolo come di seguito:

"Per i passaggi di qualifica attuati nella fase di prima applicazione, in quanto non configurabili come provvedimenti di promozione, ma riferiti a provvedimenti di inquadramento tabellare, non opera la disciplina dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 889/1971".

Parte B

Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo

a. Disciplina dell'esodo del personale inidoneo

1. Ai fini dell'esodo sono considerati inidonei i lavoratori dichiarati tali rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza nei confronti dei quali ricorrono le condizioni del successivo punto 3.

2. Allo scopo di evitare con l'esodo squilibri nel "fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto" e in particolare eccessivi aumenti di aliquota contributiva a carico delle aziende e dei lavoratori che rimangono in servizio, si dovrà procedere attraverso apporti compensativi dello stato ed attraverso un accorto dosaggio delle politiche di rimpiazzo dei lavoratori inidonei collocati a riposo nonchè articolando l'esodo su un periodo di cinque anni.

3. Per la durata del programma di esodo, i lavoratori considerati inidonei alla stregua del precedente punto 1 e dichiarati tali entro il 20 giugno 1986 che, indipendentemente dall'età abbiano raggiunto o raggiungeranno, entro il termine del programma di esodo, almeno quindici anni di contribuzione al fondo, sono collocati obbligatoriamente in quiescenza con diritto a pensione, commisurata al periodo di contribuzione maturata maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di 36 anni di contribuzione e, comunque, non oltre il 60° anno di età. Il versamento di contributi relativo al periodo mancante non potrà, in ogni caso, essere superiore a 10 anni di contribuzione. Le aziende e i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo verseranno mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di tempo riconosciuto al lavoratore collocato in quiescenza ai sensi di quanto specificato nel precedente comma.

I versamenti di pertinenza dei dipendenti saranno detratti dai ratei di pensione.

Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti sarà effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza e alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.

Sarà a carico dello Stato la copertura economica del valore tecnico delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compirà il 60° anno di età o i 36 anni di contribuzione; fermo restando che tale valore non potrà superare il periodo massimo di 10 anni.

4. Al termine del programma quinquennale i lavoratori inidonei che, in mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 3. primo capoverso, non siano stati collocati in quiescenza, ferme restando le norme di legge in vigore, compatibilmente con i posti in organico, potranno essere collocati nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni esercitate attribuendo il relativo trattamento-economico maggiorato di assegno ad personam pari alla differenza fra la retribuzione normale della qualifica di provenienza e quella della nuova qualifica assegnata.

Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell'indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L'assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell'intero ammontare dell'assegno ad personam; l'importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali e al 100% di quelli conseguenti ad avanzamento o promozioni.

5. Le discipline e gli accordi aziendali sugli inidonei continuano ad applicarsi sino al termine del programma di esodo solo ai lavoratori dichiarati inidonei entro il 20 giugno 1986. Ai lavoratori interessati all'esodo di cui al presente accordo non possono cumularsi i benefici riconosciuti aziendalmente per agevolare provvedimenti di esodo.

6. Ai lavoratori divenuti inidonei dopo il 20 giugno 1986 sarà riconosciuto il trattamento in atto previsto dalle normative aziendali, con adeguamento alla nuova disciplina, al momento dell'entrata in vigore della legge abrogativa di tutti i regolamenti aziendali e accordi che regolano la materia degli inidonei.

7. Le norme sull'esodo degli inidonei saranno inserite nello stesso provvedimento legislativo relativo all'abrogazione della legge 1° febbraio 1978, n. 30, e degli altri provvedimenti previsti nell'ipotesi di accordo sottoscritto il 20 giugno 1986 presso il Ministero dei trasporti, ivi compresi quelli previsti al precedente punto 6.

Nel provvedimento di delegificazione della legge 1° febbraio 1978, n. 30, dovrà essere inserito specifico articolo come di seguito:

"Per i passaggi di qualifica attuati nella fase di prima applicazione, in quanto non configurabili come provvedimenti di promozione, ma riferiti a provvedimenti di inquadramento tabellare, non opera la disciplina dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 889/1971".

b. Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo

1. Con provvedimento legislativo sarà dichiarata la cessazione di tutti i regolamenti aziendali e accordi relativi che regolano la materia degli inidonei.

2. A partire dall'entrata in vigore della legge, viene introdotta una disciplina uniforme delle visite mediche concernenti le assunzioni e la revisione, anche ai fini degli esoneri del personale autoferrotranviario ed internavigatore, demandate sulla base di convenzione unica nazionale tra le Associazioni delle aziende e l'Ente ferrovie dello Stato, al servizio sanitario dell'Ente stesso.

Al fine di consentire l'emissione di giudizi aventi valore medico-legali, anche per fini pensionistici, la convenzione unica nazionale sarà stipulata anche dall'INPS e dagli Organi del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 75 della legge n. 833/1978 ovvero esplicitamente supportata da specifica norma legislativa.

Resta ferma la procedura di cui all'art. 29 dell'Allegato A) al R.D. n. 148/1931.

Il costo degli accertamenti sanitari di cui sopra resta in ogni caso a carico delle aziende.

3. In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'art. 3, lett. c), dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, procede alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'inidoneità, preferendo, ove possibile, l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo.

4. Al lavoratore che non abbia maturato 10 anni di anzianità nella qualifica rivestita, per la cui funzione è stato dichiarato inidoneo, sarà erogato il trattamento economico relativo alla nuova qualifica nella quale è stato collocato, seguendone da quel momento la dinamica.

5. Al lavoratore che ha maturato 10 anni nella qualifica, per le cui mansioni è stato dichiarato inidoneo, sarà attribuito il trattamento economico della nuova qualifica assegnatagli maggiorato di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento, riferito alla retribuzione normale, della qualifica di provenienza e quello della nuova qualifica assegnata.

Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell'indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L'assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell'intero ammontare dell'assegno ad personam; l'importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali ed al 100% di quelli conseguenti a provvedimenti di avanzamenti o promozioni.

6. Gli anni di anzianità maturati nelle qualifiche di cui alla legge n. 30/1978, si cumulano con quelli maturati nelle qualifiche stabilite contrattualmente, nelle quali dette qualifiche sono confluite a seguito di accordo tra le Parti.

7. Ai lavoratori ritenuti inidonei saranno applicate tutte le normative contrattuali relative alle qualifiche ed al profilo professionale in cui sono ricollocati, compreso l'orario di lavoro e la disciplina dei turni.

///

Verbale di ipotesi di accordo 3 luglio 1986

- a) Disciplina personale inidoneo;
 - b) aumenti retributivi per l'anno 1986.
- Si è raggiunta la seguente intesa:

1) Si allega il documento pattuito da tradursi in atto legislativo riguardante l'esodo degli attuali lavoratori inidonei.

2) Si allega il documento relativo alla disciplina contrattuale del personale che in futuro sarà dichiarato inidoneo.

3) Le parti inoltre chiedono all'onorevole Ministro dei trasporti di promuovere, in breve tempo, una verifica tecnico-giuridica sulla disciplina dell'esodo degli attuali lavoratori inidonei, con i dirigenti del Fondo speciale di previdenza autoferrotranvieri e con la partecipazione delle parti contraenti.

4) Le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di categoria, in relazione agli aumenti retributivi relativi al 1986 hanno concordato sul seguente trattamento economico:

- una tantum per il periodo 1° gennaio 1986 - 30 giugno 1986 di lire 180.000 da corrispondere entro il mese di agosto 1986;
- a regime dal 1° luglio 1986, lire 39.000 mensili quale incremento dei minimi tabellari (retribuzione conglobata);
- sia l'una tantum che l'aumento retributivo mensile si riferiscono al 7° livello dell'attuale scala parametrica;
- gli incrementi degli altri livelli sono proporzionali ai valori contrattuali della suddetta scala;
- il valore della somma una tantum è comprensivo dell'aumento della quattordicesima mensilità;
- i compensi aziendali non presi in considerazione nella valutazione della incidenza degli oneri indotti (individuati esclusivamente nelle voci: straordinario, festivo, straordinario festivo, notturno, APA, diaria ridotta, trasferta, ratei 13^a e 14^a, T.f.r.) devono essere riproporzionati e restano perciò fermi nei loro valori assoluti;
- al personale assunto o cessato dal servizio tra il 1° gennaio 1986 ed il 30 giugno 1986 l'una tantum sarà corrisposta prorata in proporzione ai mesi di servizio prestati.

Roma, 3-7-1986

* * *

La FEDERTRASPORTI, la FENIT, l'ANAC e INTERSIND si riservano di sottoporre ai propri organi statuari l'approvazione della presente ipotesi di accordo.

Aumento retributivo dal 1° luglio 1986

<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>
1°	60.000
2°	55.200
3°	51.000
4°	45.900
5°	43.500
6°	40.800
7°	39.000
8°	35.100
9°	32.400
10°	30.000

Una tantum

<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>
1°	276.920
2°	254.770
3°	235.380
4°	211.840

5°	200.770
6°	188.300
7°	180.000
8°	162.000
9°	149.540
10°	138.460

a) Disciplina dell'esodo del personale inidoneo

1) Ai fini dell'esodo sono considerati inidonei i lavoratori dichiarati tali rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza nei confronti dei quali ricorrono le condizioni del successivo punto 3.

2) Allo scopo di evitare con l'esodo squilibri nel "fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto" e in particolare eccessivi aumenti di aliquota contributiva a carico delle aziende e dei lavoratori che rimangono in servizio, si dovrà procedere attraverso apporti compensativi dello Stato ed attraverso un accorto dosaggio delle politiche di rimpiazzo dei lavoratori inidonei collocati a riposo nonchè articolando l'esodo su un periodo di cinque anni.

3) Per la durata del programma di esodo, i lavoratori considerati inidonei alla stregua del precedente punto 1) e dichiarati tali entro il 20 giugno 1986 che, indipendentemente dall'età abbiano raggiunto o raggiungeranno, entro il termine del programma di esodo, almeno quindici anni di contribuzione al fondo, sono collocati obbligatoriamente in quiescenza con diritto a pensione, commisurata al periodo di contribuzione maturata maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di 36 anni di contribuzione e, comunque, non oltre il 60° anno di età. Il versamento di contributi relativo al periodo mancante, non potrà, in ogni caso, essere superiore a 10 anni di contribuzione. Le aziende e i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo verseranno mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di tempo riconosciuto al lavoratore collocato in quiescenza ai sensi di quanto specificato nel precedente comma.

I versamenti di pertinenza dei dipendenti saranno detratti dai ratei di pensione.

Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti sarà effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza e alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.

Sarà a carico dello Stato la copertura economica del valore tecnico delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compirà il 60° anno di età o i 36 anni di contribuzione; fermo restando che tale valore non potrà superare il periodo massimo di 10 anni.

4) Al termine del programma quinquennale i lavoratori inidonei che, in mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 3), primo capoverso, non siano stati collocati in quiescenza, ferme restando le norme di legge in vigore, compatibilmente con i posti in organico, potranno essere collocati nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni esercitate attribuendo il relativo trattamento economico maggiorato di assegno "ad personam" pari alla differenza fra la retribuzione normale della qualifica di provenienza e quella della nuova qualifica assegnata.

Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell'indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L'assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell'intero ammontare dell'assegno "ad personam"; l'importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50 per cento degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali e al 100 per cento di quelli conseguenti ad avanzamenti o promozioni.

5) Le discipline e gli accordi aziendali sugli inidonei continuano ad applicarsi sino al termine del programma di esodo solo ai lavoratori dichiarati inidonei entro il 20 giugno 1986. Ai lavoratori interessati all'esodo di cui al presente accordo non possono cumularsi i benefici riconosciuti aziendalmente per agevolare provvedimenti di esodo.

6) Ai lavoratori divenuti inidonei dopo il 20 giugno 1986 sarà riconosciuto il trattamento in atto previsto dalle normative aziendali, con adeguamento alla nuova disciplina, al momento dell'entrata in vigore della legge abrogativa di tutti i regolamenti aziendali e accordi che regolano la materia degli inidonei.

7) Le norme sull'esodo degli inidonei saranno inserite nello stesso provvedimento legislativo relativo all'abrogazione della legge 1° febbraio 1978, n. 30, e degli altri provvedimenti previsti nell'ipotesi di accordo sottoscritto il 20 giugno 1986 presso il Ministero dei trasporti, ivi compresi quelli previsti al precedente punto 6.

Nel provvedimento di delegificazione della legge 1° febbraio 1978, n. 30, dovrà essere inserito specifico articolo come di seguito:

“Per i passaggi di qualifica attuati nella fase di prima applicazione, in quanto non configurabili come provvedimenti di promozione, ma riferiti a provvedimenti di inquadramento tabellare, non opera la disciplina dell'art. 17, terzo comma, della legge n. 889/1971”.

b) Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo

1) Con provvedimento legislativo sarà dichiarata la cessazione di tutti i regolamenti aziendali e accordi relativi che regolano la materia degli inidonei.

2) A partire dall'entrata in vigore della legge, viene introdotta una disciplina uniforme delle visite mediche concernenti le assunzioni e la revisione, anche ai fini degli esoneri del personale autoferrotramviario ed internavigatore, demandate sulla base di convenzione unica nazionale tra le Associazioni delle aziende e l'ente ferrovie dello Stato, al servizio sanitario dell'ente stesso.

Al fine di consentire l'emissione di giudizi aventi valore medico-legali, anche per fini pensionistici, la convenzione unica nazionale sarà stipulata anche dall'INPS e dagli Organi del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 75 della legge n. 833/1978 ovvero esplicitamente supportata da specifica norma legislativa.

Resta ferma la procedura di cui all'art. 29 dell'allegato A) al R.D. n. 148/1931.

Il costo degli accertamenti sanitari di cui sopra resta in ogni caso a carico delle aziende.

3) In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'art. 3 lettera c) dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, procede alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo, ove possibile, l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo.

4) Al lavoratore che non abbia maturato 10 anni di anzianità nella qualifica rivestita, per la cui funzione è stato dichiarato inidoneo, sarà erogato il trattamento economico relativo alla nuova qualifica nella quale è stato collocato, seguendone da quel momento la dinamica.

5) Al lavoratore che ha maturato 10 anni nella qualifica, per le cui mansioni è stato dichiarato inidoneo, sarà attribuito il trattamento economico della nuova qualifica assegnatagli maggiorato di assegno “ad personam”, pari alla differenza fra il trattamento, riferito alla retribuzione normale, della qualifica di provenienza e quello della nuova qualifica assegnata.

Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell'indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L'assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell'intero ammontare dell'assegno “ad personam”; l'importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50 per cento degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali ed al 100 per cento di quelli conseguenti a provvedimenti di avanzamenti o promozioni.

6) Gli anni di anzianità maturati nelle qualifiche di cui alla legge n. 30 del 1978, si cumulano con quelli maturati nelle qualifiche stabilite contrattualmente, nelle quali dette qualifiche sono confluite a seguito di accordo tra le parti.

7) Ai lavoratori ritenuti inidonei saranno applicate tutte le normative contrattuali relative alle qualifiche ed al profilo professionale in cui sono ricollocati, compreso l'orario di lavoro e la disciplina dei turni.

Dichiarazione congiunta della Federtrasporti, dell'Anac, della Fenit, dell'Intersind e delle Federazioni CGIL, CISL, UIL - 17 luglio 1986

Con riferimento al verbale di accordo economico siglato il 3 luglio 1986 presso la Federtrasporti e sottoscritto presso il Ministero dei trasporti il 4 luglio seguente, le parti si danno atto che - conformemente e in analogia a quanto convenuto con l'accordo nazionale 12 luglio 1985 - la somma di L. 180.000, riferita al 7° livello della legge n. 30/1978, erogata per il periodo 1° gennaio 1986-30 giugno 1986, è comprensiva dei ratei della 13^a e 14^a mensilità nonché della quota di trattamento di fine rapporto e pertanto non si procederà all'accantonamento di tale quota ai fini del predetto trattamento di fine rapporto.